

# *Regione Toscana*

## **LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2025, N. 6**

**Disposizioni in materia di agriturismo d'epoca e di comunicazione dei dati.  
Modifiche alla l.r. 30/2003.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Agriturismo d'epoca. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 30/2003

Art. 2 - Obblighi di comunicazione dei dati. Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 30/2003

Art. 3 - Entrata in vigore

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria

## PREAMBOLO

### Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n) ed o), dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell'enoturismo e dell'oleoturismo in Toscana);

Vista la legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo);

Considerato quanto segue:

1. In analogia a quanto previsto dall'articolo 45 (Residenze d'epoca) della l.r. 61/2024, si prevede che gli agriturismi che alloggiavano i propri ospiti in immobili di particolare pregio storico-architettonico possano assumere la denominazione aggiuntiva di "agriturismo d'epoca";
2. Per adeguarsi alla nuova "governance" in materia di sistema informativo regionale del turismo posta dalla l.r. 61/2024 e, in particolare, alle nuove competenze attribuite alle comunità d'ambito turistico o unioni dei comuni, è necessario modificare le disposizioni relative all'obbligo di comunicazione dei flussi turistici da parte dell'imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche;
3. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

### Art. 1

Agriturismo d'epoca.

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 30/2003

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 3 della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell'enoturismo e dell'oleoturismo in Toscana) è aggiunto il seguente:  
"2 ter. Gli agriturismi che offrono alloggi ubicati in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), possono assumere la denominazione aggiuntiva di "agriturismo d'epoca".

#### Art. 2

Obblighi di comunicazione dei dati.  
Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 30/2003

1. L'articolo 10 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:  
"Art. 10  
Obblighi di comunicazione dei dati  
  1. L'imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche è tenuto alla comunicazione dei dati richiesti per le finalità di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo) al comune capofila della comunità d'ambito turistico o all'unione dei comuni competente per territorio.
  2. L'imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche registra giornalmente, mediante apposita procedura telematica, i dati di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.
  3. Le modalità e le tempistiche delle comunicazioni dei dati di cui al comma 1 sono disciplinate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 72 della l.r. 61/2024."

#### Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

#### Art. 4

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 8 gennaio 2025

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 20.12.2024

**ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 20 novembre 2024, n. 286

**Proponente:**

**Consigliere** Gianni Anselmi

**Assegnata** alla 2<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 17 dicembre 2024

**Approvata** in data 20 dicembre 2024

**Divenuta** legge regionale 56/2024 (atti del Consiglio)

### **AVVERTENZA**

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell'enoturismo e dell'oleoturismo in Toscana), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 23 giugno 2003, n. 30](#)